

Prot.n. p70412 CI  
Circolare n.372 /2011

Roma, 28 giugno 2011

A TUTTE LE IMPRESE  
LORO SEDI

Oggetto: Lavori usuranti.  
D. Lgs. n. 67/2011  
Invio circolare Ministero Lavoro n.15/2011.  
Comunicazione per lavoro notturno: proroga del termine.

**ASSOAMBIENTE**  
Associazione Imprese  
Servizi Ambientali

**ASSOFER**  
Associazione Imprese  
Fornitrici di Servizi nel Settore  
Ferroviario e dei Trasporti

**ACAP**  
Associazione delle  
Societ Concessionarie  
di Autostrade Private

**ANIP**  
Associazione Nazionale Imprese  
di Pulizia e Servizi Integrati

**ANIASA**  
Associazione Nazionale  
Industria dell'Autonoleggio  
e Servizi Automobilistici

**ARE**  
Associazione delle Agenzie  
di Recapito Espressi

**ASSOPOSTE**  
Associazione Nazionale  
Imprese Servizi Postali

**UNIPORT**  
Unione Nazionale  
Imprese Portuali

**ASSOSISTEMA**  
Associazione Sistema Industriale  
Integrato Servizi Tessili  
e Medici Affini

**UNIRE**  
Unione Nazionale  
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Si fa seguito alla nostra circolare n. 350/2011 dello scorso 15 giugno con la quale sono stati forniti primi chiarimenti in ordine all'applicazione del D.Lgs. 21/4/2011, n.67 concernente "Accesso anticipato al perfezionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" (cosiddetti lavori usuranti), per trasmettere in allegato la circolare 20 giugno 2011, n.15 del Ministero del Lavoro che detta istruzioni per la comunicazione relativa, in particolare, al "lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici", a termini dell'art.5 del citato D.Lgs n.67/2011.

Il termine di scadenza inizialmente fissato al 25 giugno 2011 per tale comunicazione a cura del datore di lavoro è stato differito al 30 settembre 2011 per il lavoro notturno svolto nell'anno 2010 e al 31 marzo 2012 per quello svolto nell'anno 2011; ferma restando la periodicità annuale della comunicazione.

Il Ministero precisa che il termine fissato per la comunicazione ha natura ordinaria e non perentoria, per cui è sanzionabile amministrativamente la sola omissione e non anche il ritardo: la sanzione, per altro, è relativa a ciascuna comunicazione e non a ciascuno dei lavoratori interessati e, inoltre, quella effettuata dopo la scadenza dei termini sopra indicati non è comunque punibile se avviene prima dell'ispezione.

Si ricorda, infine, che la comunicazione va inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso il sito del Ministero del lavoro, utilizzando il modello LAV-NOT (disponibile dal 20 luglio 2011 sul sito ministeriale).

Cordiali saluti.

Responsabile Area Lavoro e Sicurezza  
(Giancarlo Cipullo)



All.

**mf**  
00144 Roma  
Via del Poggio Laurentino, 11  
Tel. 06 99 69 579  
Fax 06 59 19 955  
fise@fise.org

20123 Milano  
Via di Santa Marta, 18  
Tel. 02 80 14 28  
Fax 02 86 915 429  
fise.milano@fise.org

[www.fise.org](http://www.fise.org)